P E R

La natura , e pel genere nostro

Nel Tribunale dell' Appostolica Nunziatura.

Abſtinendum igitur a maribus jubeo: nam qui iſtis utuntur, genus hominum dedita opera interficiunt, in lapidem ſeminantes, ubi radices agere quod ſeritur, numquam poterit.

Plato lib. 8. de Legibus.

J. M. J.

IO che do qualche opera alla ragion criminale, principalmente per usarne in pro de' malfattori: contra i quali mal saprei far parte veruna, ancorchè avvenisse, che i lor eccessi offendessero me, o' miei; ed io, che son portato per natura a compatire, e scusare il prossimo mio, avvisando, che quel, che altri fa di male, e non fo io, nol fo per ispezial grazia di N. S. Iddio, che mi fa conoscere, nissuna cosa umana essere da me lontana: Io, Monsignor Nunzio eccellentissimo, non intendo io medesimo, perchè mi trovi quì innanzi al ragguardevole conspetto vostro, a fine di far da accusatore contra certo FRATE GIOVANNI (tacerò finanche il cognome del Frate) reo di cagione, e mano data al più grave, ed enorme delitto, che uom possa ardir di commettere (oltre ad un altro non men grave commessolo tutt'egli): grave ed enorme sì, che la legge, e' prudenti han orrore di nominare, e sfuggono di parlarne; e dovendolo fare, usano riserva, ed oscurità, in modo che poco, o nulla si fanno intendere: siccome proccuraron non farsi intendere in ispezie gl'Imperatori Con-

ſtanzio, e Conſtante nella riſaputiſſima legge *cum vir nubit* (a).

Del cambiamento del qual mio ſiſtema, volendone io ricercar la cagione, nel trovarmi fare la preſente figura contra Frate Giovanni, non ne penſo altra, nè altra ſaprei addurne, ſe non quella della parte, che a ciaſchedun membro della noſtra ſocietà tocca nel difendere la ſocietà medeſima. Il delitto, del quale è ſtato cagione, ed a cui ha dato mano, ed ajuto Frate Giovanni, e del quale egli è da riputare il principale, e 'l più punibile reo, è l'attentato violento, che in queſta Città noſtra nel dì 27. di Luglio dell'anno 1764., colpa, e cauſa di eſſo Frate, e col ſuo ajuto, fu commeſſo in perſona del giovinetto Antonio d' Angelo da D. Giuſeppe Milo, abuſando queſti per forza del corpo di tal innocente giovinetto in quella parte, che per modeſtia taccio. Attentato, contro del quale grida la natura, e 'l genere umano, nonchè la religioſiſſima Napoli noſtra, dove fu commeſſo. Sì la natura ne grida contra; perchè teſe tale attentato ad uccidere la generazione, che è la più grande opra, e 'l ſolo penſamento della natura. Quindi Platone, e tutt' altri antichi ſapienti riputarono tale ecceſſo, e lo chiamarono a buona ragione contrario alla natura. E quindi fu, che anche preſſo i Greci, i quali aſcrivevano a vergogna a' giovanetti, non avere eglino amatori, ſe l'amore non ſi reſtrin-

geſſe

(a) *L. cum vir nubit Cod. ad l. Jul. de adult. & ſtupro.*

gesse fra' confini dell'onesto, ma degenerasse in nefandezze, tali corruttori de'giovani erano condegnamente puniti: E presso i Lacedemoni erano riputati perpetuamente infami, come que' che erano amatori del corpo di essi giovinetti, e non dell' anima, che credevano, comunicar anch' ella la beltà al corpo. E' Romani, che nel pensar dirittamente han superato tutt'altre nazioni, che furono, e danno ancor norma a quelle, che sono, conoscendo non essersi a tal sorta di scostumati bastantemente provveduto con la legge Scantinia, ci providero meglio con la legge Giulia. il cui rigore essendosi posto in non cale a' tempi di parecchi Imperatori di mal talento, ed in ispezie di quel mostro di Nerone, con giugnersi ad esemplo di essi a contrarre dagli uomini finanche le solenni nozze con essi giovanetti, ne fu dagl' Imperatori Alessandro Severo, e Filippo, ed altri forniti di buon costume adoperato tutto il debito zelo, con arrivarsi dagl' Imperatori Constanzio, e Constante(*a*), e da Valentiniano(*b*) a praticare contra essi il fuoco; siccome il debito zelo ne mostrò in fine Giustiniano(*c*): guidati tutti essi antichi, così Filosofanti, come Legislatori da' soli efficacissimi lumi della natura, il cui sapientissimo autore non trovò castigo più proprio del fuoco contra tal sorta di scellerati, distruggendone finanche i loro abita-

(a) *Dict. l. cum vir nubit C. ad l. Jul. de adult.*

(b) *L. 6. Cod. Theodos. ad l. Jul. de de adult.*

(c) *Novell.* 77., *&* 141.

tacoli, non pure perchè di quelli non ci rimanesse vestigio veruno, ma ancora perchè neppur le pietre fossero testimoni di sì escrandi eccessi.

Ma a che stancarvi Monsignore eccellentissimo con proemizare, e con prevenirvi della enormità dell'eccesso, di cui trattiamo, e per lo meno con iscusar me presso di voi, perchè mi trovi io quì ad accendere il vostro conosciuto zelo contra Frate Giovanni? Voi uom religioso, e buono ecclesiastico, ed in fine voi uomo, siete già pieno di santo zelo, e di giusta ira contra il reo del delitto, del quale trattiamo, con cui non Antonio d'Angelo, ma il genere umano, e fra questo voi siete stato offeso. Lasciando dunque di parlarvi lungamente della gravezza del delitto, e del gastigo, che merita Frate Giovanni, per la principal parte, che egli vi ha avuto, anche per non ridirvi cose volgari, userò piuttosto della sofferenza vostra, nel dimostrarvi con semplici parole, e senza alcuna figura, e quanto per me si possa il più modestamente, che il Frate con quel, che ha fatto, ha peccato gravemente contra la natura, e'l genere nostro, perchè tal peccato conosciutosi, possiate condegnamente punirnelo.

IL giovanetto Antonio d'Angelo fu richiesto nel dì 27. di Luglio dell'anno 1764. da Antonio Caserta, soprannominato Mamozio, a servire D. Giuseppe Milo da volante. Andaron eglino amendue verso l'ora di vespro di tal dì 27. di Luglio in casa D. Ferdinando Ranieri, dove

fo-

ſoleva venire il prefato D. Giuſeppe Milo. Fu la porta di tal caſa aperta da Frate Giovanni, che v' introduſſe il ſolo Antonio d'Angelo, reſtandovi fuora il mentovato Antonio Caſerta. Entratovi appena il giovinetto Antonio d'Angelo, ne chiuſe incontanente Frate Giovanni dopo la porta le fineſtre. Di che il ſemplice giovanetto maravigliandoſi forte, e dandogliſi dal Frate ad intendere, che aprirebbe un' altra feneſtra, afferratolo di botto con una mano, e con l' altra chiuſagli la bocca, lo accoſtò ad un miſero ſolo letticciuolo, che in tal caſa vi avea; e così ſtrettamente tenendolo, atterrendolo con parole ingiurioſe, ed ajutato dal Ranieri, che con le mani tenea ferme quelle di Antonio d'Angelo, lo ſcellerato Giuſeppe Milo fu più leſto del Frate in abuſare del corpo di Antonio d' Angelo in quella parte, che per modeſtia tacerò ſempre. In che fu uſata tanta violenza, che il ſangue ancor ſe ne vede, per cercarne la debita vendetta. Ciò fattoſi dal Milo, e volendo il Frate far lo ſteſſo anch' egli, non gli fu poſſibile, principalmente per eſſere rimaſto il povero giovinetto troppo offeſo dall'antecedente violenza uſatagliſi dal Milo: ma Frate Giovanni commiſe altra nefandezza col ſolo mezzo delle ſacre ſue mani; nè altro male ebbero lo ſpirito eſſi tre ſcellerati Milo, Ranieri, e'l buon Frate di fare allo diſgraziato d' Angelo. Era atteſo intanto coſtui impazientemente dal Mamozio, che credeva, tutt' altro farſi dentro la caſa, finchè uſcitone prima il Frate, a fine

di

di allontanarne il Mamozio; e quindi gli altri due Ranieri, e Milo con Antonio d'Angelo medesimo mesto, e piangente in volto, l' astutaccio Milo menò seco nel chiostro di S. Tommaso d' Aquino il semplice giovinetto Antonio d' Angelo, per non volerlo lasciare così mal concio, come avealo fatto, lusingandolo con carezze, e con promesse di danari, perchè non palesasse quel,che eragli avvenuto. Vi andò parimente il Mamozio, richiestone dal giovanetto d'Angelo. Il quale avendo quivi avuto agio di parlare col medesimo giovinetto, venne a sapere il fatto. Saputolo ne inorridì, avventandosi come fiera stizzata contra lo scellerato Milo, e non si quietò, se non dandone parte alla Corte. Fu perciò, dopo gli schiamazzi accaduti in quel sacro luogo, condotto da uno Scrivano di Vicaria l' Antonio d' Angelo, insieme con esso Mamozio, innanzi al Consigliere D. Niccola Garofalo Caporuota della G. C. della Vicaria Criminale, che informato del fatto, oltre all' averlo veduto co' proprj occhi suoi, ordinò restringersi in carcere Antonio d' Angelo, così malconcio com' era; e quindi ordinò la carcerazione di tutti e tre i malfattori. Non furon nella casa del Ranieri trovati, che esso Ranieri, e 'l Frate, il quale trovatosi tale, fu consegnato dalla Corte secolare a questa reverenda Nunziatura.

Questo Tribunale si diè immantinente a far gli atti giudiziarj contra il Frate, appena ricevutine i lumi, e gl' indizj dalla G C. della Vicaria, che ha proceduto, e procede col conveniente

zelo

zelo contra i rei secolari Ranieri , e Milo : l' ultimo de' quali è assente , e di lui non sene ha notizia , forse perchè Iddio l' avrà incendiato con un fulmine in qualche rupe , dove per isfuggire il rigor della giustizia , riuscì ad esso Milo di andarsi a nascondere.

Per procedere questo Tribunale col debito accertamento , fe subito svestire il Frate della camicia , che teneva indosso , la quale fu veduta tinta di sangue (1) dell'innocente giovinetto, nell' atto , che esso Frate dava mano ed opra al nefandissimo delitto commessosi dal Milo, e fu quindi tal sangue (2) riconosciuto da' periti, e finanche dal Frate medesimo ; da' quali periti furon riconosciuti i molti sporchi vestigj del delitto medesimo , rimasti nella casa Ranieri , per verificarsi in genere il grande eccesso (3); siccome si procedè parimente all' esame de' quattro Chirurgi della regia corte , adoperati da essa corte per la ricognizione dell' offeso giovinetto (4).

Constatosi così in genere il delitto , fu nel tempo medesimo proceduto a constarsi in specie , per valermi del linguaggio del foro criminale . Fu perciò ricevuta prima la deposizione della querelante Catterina di Masi madre del giovinetto offeso (5), e quindi quella di esso giovinetto, che disse il fatto, quale io l' ho riferito (6), e quale

(1) *Fol.* 49. *ad* 52. (2) *Fol.* 46. *ad* 48.
(3) *Fol.* 31. *ad* 43. (4) *Fol.* 54. *ad* 64.
(5) *Fol.* 14. (6) *Fol.* 20.

le il Frate medesimo a un di presso confessò il dì 14. di Ottobre dello stesso anno 1764. in questo Tribunale a chi allora ne esercitava la giuridizione(1). La qual confessione vediamo registrata in un atto formatone dal Notajo di questa causa : e la deposizione del giovanetto Antonio d' Angelo fu vestita nelle sue parti essenziali dal divisato Antonio Caserta, o sia Mamozio (2).

Fu inoltre, senza alcun uopo, constata la buona opinione, che nel paese si avea, così di esso giovinetto offeso(3), come della prefata Catterina di Masi madre di lui, e fu conchiudentemente constato il conquesto illico(4), per valermi dello stesso linguaggio del foro criminale, del giovinetto medesimo, non ostanti le carezze, e le promesse d' ingente somma di denaro, fattegli si dal Milo, perchè non pubblicasse il fatto.

Ed in fine per mezzo di più religiosi(5) dello stess. ordine, di cui è il Frate, e di altri ordini parimente (6) fu constata la mala vita, e la mala opinione, che si aveva del Frate Giovanni, per riguardo a simiglianti enormità in ispezie, e generalmente la sua costante mala vita, per menare la quale con libertinaggio, si trovava quì in Napoli nel tempo del delitto, di cui or trattasi, fuori del suo monistero, senza le debite licenze de' suoi superiori, a' quali non ha voluto

---

(1) *Fol.* 153. (2) *Fol.* 64.
(3) *Fol.* 74. *ad* 103. (4) *Fol.* 104. *ad* 108.
(5) *Fol.* 109. *ad* 124. (6) *Fol.* 149. *at.*

to ubbidire giammai esso Frate : arrivando egli a star rifugiato in Chiesa più mesi, per non fare la volontà di essi suoi superiori, che in fine si riducea a volerlo fare stare, come gli altri Frati, in convento: e per fargli fare la qual moderata volontà de' superiori, non è bastata neppur l'autorità del Pontefice Romano (1).

COsì constatisi gli eccessi di Frate Giovanni, i quali non ho uopo di dire, essere stati, l'aver egli avuto la prima, e principal parte nel nefandissimo delitto commessosi dal Milo, e l'avere esso Frate attentato di far lo stesso, che fatto avea il Milo prima di se, per essere stato più lesto di lui, e l'avere in fine sfogata egli il Frate medesimo la mal nata passion sua con l'empie sue mani (ciocchè non ebbe il buon Frate riparo di confessare in questo Tribunale, avvisando forse, non essere tal delitto degno di punizione) ne fu intorno a tutti tali delitti il Frate giudiziariamente domandato, o sia constituito.

Il quale pieno di audacia nel commetterli, con isfrontatezza degna di se, con ispergiuri li negò tutti. Se non che di tante menzogne, ed inverisimilitudini ha riempiuto le deposizioni sue, che quel vero, che ha cercato egli il Frate di nascondere, ben traluce tra la folta nebbia delle stesse sue menzogne. Egli il buon Frate dice di trovarsi fuori del suo convento di Gerusalemme di Capua fin dal dì 11. di Luglio (2), e che da quel

(1) *Fol.109.ad fol.129.* (2) *Fol.137.*

quel giorno per infino al dì 27. del mese medesimo, in cui fu carcerato, non potendo negare di essere andato facendo il vagabondo per questa Città, giura d' essere stato in casa del buon Ranieri (1). Eppure questi ci fa sapere, essere tal Frate andato ad abitar con se sei giorni prima della carcerazione, vale il dire dal dì 21. (2). Dal dì 11. dunque fino al dì 21. non sapendo il Frate additare, dove sia stato: avendo quì la casa del padre, e del fratello, può chi abbia cognizione di lui imaginarlo, tanto più, che lo taceva finanche a Frate Diodato suo intimo amico (3).

Da tal prima menzogna il Frate passa a dirne seicento altre. Dice egli (4), che nel dì 25. del mese medesimo si cavò sangue in casa del Ranieri, dopo aversela questi cavato prima nello spedale di S. Giacomo. Ed esso Ranieri ci dà contraria notizia (5), cioè aversela lui cavato in casa sua nel dì 27.

Il motivo di tal menzogna dettasi, così dal Frate, come dal Ranieri, fu perchè l' uno, e l' altro sapevano bene il sangue uscito dal giovinetto Antonio d' Angelo, nel rincontro dell' abuso fattosi di quella parte del corpo di lui dal Milò, e volevan eglino escludere l' argomento valevolissimo di tal sangue, che ancor si vede, con so-

(1) *Fol.* 137. *at.* (2) *Fol.* 129.
(3) *Fol.* 153. (4) *Fol.* 140.
(5) *Fol.* 129. *a t.*

ſognare, averſi eſſi, l' uno contraddicendo all' altro, cavato ſangue.

Sogna il buon Frate (1), io non ſaprei dir perchè, di eſſere il Mamozio, e'l de Angelo andati in caſa Ranieri anche nel dì 25. del medeſimo meſe: conſondendoli forſe con altri giovinetti, che andavano a trovarlo, per rendergli ſtretta ragione de' precetti, che Frate Diodato ſuo intimo confidente ci fa credere (2), avere il noſtro Frate Giovanni lor dato nel convento di S. M. la nuova, quando vi ſtette lungamente rifugiato: i quali precetti dovettero eſsere quelli medeſimi, che parecchi Religioſi del ſuo Ordine (3) ci aſſicurano, avere eſso Precettore con molto lor profitto infuſo parimente, ed inſtillato ad una infinità di giovanetti nel ſuo convento Dognibbene, che il Frate caratterizza tutti *ſuoi fratelli germani* (4). tanto erangli cari.

Dice il noſtro Frate (5), che nel dì 27. ſtando egli in caſa Ranieri con coſtui, e'l Milo, tornarono ad ora di pranzo i diviſati Mamozio, e'l diſgraziato Antonio d'Angelo, che ha ſognato avere veduti nel dì 25.; e che il Milo, dopo avere loro fatto intendere per mezzo di eſſo Frate, che lo attendeſſero alle ore 21. in certa bottega da vendere caffè, lor impoſe poi egli il Milo di tornare in quella maledetta caſa ad ora di veſpro. Il noſtro Frate, che pieno di col-

(1) *Fol.* 141.
(2) *Fol.* 149.
(3) *Fol.* 109. *ad* 124.
(4) *Fol.* 191. *a t.*
(5) *Fol.* 143. *a t.*

collera, per essersene andato il leggiadro giovanetto Antonio d' Angelo, e pieno di desiderio di rivederlo alla stabilita ora di vespro, non avrebbe dovuto prender sonno, se avesse bevuto una libra di oppio, ci vuol dare ad intendere (1) di essere stato lui destato dal sonno ad ora di vespro dal Milo, sol perchè andasse esso Frate a chiamare il barbiere: e che svegliatosi, nella stanzuccia, in cui avea egli dormito, e dormiva ancora il Ranieri, chi 'l crederà? (di altra non essendo, oltre la cucinetta, composta la casa medesima,) in tale stanzuccia, ripeto, vide il giovinetto Antonio d'Angelo appoggiato ad una tavola; e che per non aver voluto egli il Frate andar subito a chiamare il barbiere, era venuto alle mani col Milo, a segno di essergli uscito molto sangue dal naso, per cagione di un pugno ricevutone da esso Milo; dormendo intanto (chi 'l crederebbe?) il Ranieri. Il mendacio della precedente andata ad ora di pranzo, così di Mamozio, come d' Antonio d' Angelo, si dice dal Frate, per volere essere egli creduto reo di attentato premeditato, e seguentemente più punibile. E quello del sangue uscitogli dal naso lo finge, per escludere l'argomento del sangue, che fu trovato nella sua camicia, quando fu carcerato, che ben sapeva il Frate, essere sangue del giovanetto d' Angelo, di cui la sua camicia (altro egli medesimo sostenendo non tene-

re

(1) *Fol.* 144. *&* *seg.*

re allora in dosso (1)) fu imbrattata, nel volere egli lo scellerato Frate far quello, che fatto avea il Milo. Sogna (2) di essere in quel medesimo di stato fino alle 21. con Frate Diodato suo intimo amico in S. M. la nova, e questi (3) dice, non averlo veduto più dopo il dì 26.

Giura in fine di non saper nulla de' costumi del Milo (4), doppo che egli medesimo (5) ce lo descrive bestemmiatore, sacrilego, ed empio, degnó finanche di essere ripreso dal nostro Frate, e vagabondo tale, che in casa altrui si ritirava al mese di Luglio al fare del giorno, e che arrivò in fine a batterlo a sangue, per non avere egli il Frate ubbidito subito al comando datogli di andare a chiamare il barbiere. Ed oltre a tante menzogne, ed inverisimilitudini, nega (6) quel, che ha confessato in questo Tribunale medesimo.

Ed oltre a tali mendacj, per mostrare il Frate sempre più il suo mal costume, e conoscendo alla fin fine anche egli, avere tutta la sussistenza i suoi eccessi, aveva cercato adombrarne la verità, con volerci fare entrare in mala fede del giovinetto Antonio d' Angelo, e di Catterina di Masi madre di lui, ed anche di Antonio Caserta, o sia Mamozio; avvisando con nessuno accorgimento, poter così lui sostener meglio i suoi molti mendacj, e lusingando-

(1) *Fol.* 163. *a t.* (2) *Fol.* 145. *a t.*
(3) *Fol.* 149. (4) *Gol.* 170.
(5) *Eol.* 142. *a t.* (6) *Fol.* 173. *a t.*

dosi, potere in sì fatti modi rendere meno punibili i suoi grandissimi eccessi. ma poi egli medesimo non ne ha fatto altro, principalmente perchè non gli è riuscito trovar chi sostenesse con ispergiuri i falsi suoi maledetti.

Or sussistendo gli eccessi di Frate Giovanni, e di essi non potendosene dubitare, per essersi quelli bastantemente provati, e secondo le regole della ragion criminale, e quanto permettea la qualità de' delitti medesimi, a' quali sdegna di essere presente anche il Diavolo, gridando contra esso Frate il giovinetto offeso Antonio d'Angelo, ed Antonio Caserta, e parlando tuttavia il corpo del delitto, che non dee farci dubitare del delitto medesimo: il quale delitto, siccome se non avesse potuto parlare Antonio d' Angelo; avremmo ogni ragione di credere, essere stato commesso dal Frate piuttosto, ed ora diciamo averlo principalmente commesso Giuseppe Milo, e non Frate Giovanni, perchè così cel fa credere Antonio d' Angelo, che al bujo, in cui il fatto accadde, ed in mezzo agli spasimi, che esso giovanetto sentiva, potè sbagliare; così dobbiamo prestargli tutta la fede in quella parte, che ne vuol esso Antonio reo il Frate; il quale è di provata costante mala fama, come al contrario di provata buona fama sono esso Antonio d' Angelo, e la madre di lui Catterina di Masi, e quali sono tutt' i testimonj esaminatisi contra esso Frate, ed in ispezie il Mamozio, che rimangono tutt' interi, per non essersi contra loro dedotta, o almeno non provata

vata

vata alcuna eccezione; e tali eccessi del Frate versanti intorno all'essere stato egli cagione del nefandissimo delitto commessosi da D.Giuseppe Milo; ed oltre all' esserne stato cagione, l'avervi esso Frate data tutta la mano, ed ajuto, e quindi l'essere egli il Frate medesimo passato a commettere altra nefandità, io non debbo, Monsignore eccellentissimo, abusare della sofferenza vostra in additarvi il castigo, che esso Frate merita, condegnamente a tali suoi delitti; non di meno alcuna cosa vò dirvene, per rispondere ad ogni punto del dover mio.

NEl regolarsi la pena contra coloro, che sieno causa de'delitti, e che à questi abbiano data mano, ed ajuto prossimo, e presente, nessuno cordato scrittore della ragione criminale ha dubitato, che contra tali rei debba praticarsi la pena ordinaria, stabilita dalla legge contra i rei principali de' delitti medesimi. Tale è il sentimento in ispezie, del giudicioso Antonio Mattei (1), ed altri moltissimi, che tal openione sostengono con l' autorità delle leggi Romane (2).

Se dunque Frate Giovanni è stato cagione del nefando delitto commessosi da D.Giuseppe Milo,

C ed

(1) *De Crim. Proleg. cap.* 1. *num.* 11. *&* *de pœnis cap.* 4. *num.* 19., *e di* Menochio, Ferrar., Clar., Coler. ed altri.

(2) *L.* 1. *in fin. ff. de extraord. crim. l. sæpe ff. de V. S. novell.* 134. *cap.* 10.

ed a quello ha dato ajuto proſſimo, e preſente: (per lo quale attentato avrebbe avuto Antonio d'Angelo tutto 'l diritto di uccidere il Frate, ſecondo che ne' primi tempi di Roma il Conſolo Cajo Mario pronunziò in pro di Tribonio contra Lucio ſuo nipote (*a*)), merita eſſo Frate quella pena medeſima, che è ſtabilita contra D. Giuſeppe Milo. La qual pena, quantunque nel regno noſtro dalle patrie leggi ſi trovi ordinato, eſſere quella del fuoco (+), pur non di meno tal pena per grazia ſi pratica fra noi, dopo fattiſi morire i malfattori, appeſi a' tre legni: uſandoſi così verſo loro quell' indulgenza, che non fu mica uſata dallo ſteſſo Dio, che vivi e non morti ne bruciò infiniti del popol ſuo diletto, non riſparmiandola neppure alle pietre delle lor caſe, che a sì abominevoli ecceſſi erano ſtate preſenti. La qual pena del vivicomburio è praticata anche di preſente in molti dominj d' Europa. Di che non avete biſogno averne da me lume, e notizia: ſiccome non ho uopo di dirvi, che il delitto, di cui or trattaſi, è compreſo nella legge Giulia *de vi publica* da Marciano (*b*).

PEr riſpetto poi al particolar delitto di Frate Giovanni, cioè della nefandezza confeſſata da se in queſto Tribunale della Nunziatura, e depoſta da Antonio d'Angelo, a cui è da preſtare tut-

(a) *Cic. pro Mil.*

(b) *L. in eadem 3. ff. ad l. Jul. de vi publ.*

(+) Pragm. L. de Sodomia

tutta la fede , principalmente perchè poteva questi , se voleva , far reo il Frate del nefando delitto commessosi dal Milo , che diciamo , ora (mi si permetta ridirlo) averlo commesso questi , e non il Frate , così sostenendolo esso Antonio , che Dio sa , se al bujo , ed in mezo agli spasimi non isbagliò , prendendo Milo per Frate Giovanni. Tal nefandità , benchè il Frate la reputi non punibile , pure è ben, che egli sappia , punirsi con la morte. Se avrà Frate Giovanni un dì occasione di udir leggere le sacre carte (*c*), verrà a sapere, che per simigliante eccesso Iddio punì con la morte due figliuoli di Giuda [illegible]er, ed Onan : e se gli verrà veduto Marziale, gli dira così. *Hoc nihil esse putas ? Scelus est mihi crede , sed ingens , quantum vix animo concipis ipse tuo . Ipsam crede tibi naturam dicere rerum : Istud , quod digitis , (FRA GIOVANNI) , perdis , homo est.*
Le quali orme dell'Autore della natura van seguendo le leggi civili delle nazioni culte , ed in ispezie le leggi di Roma (*d*): con l'autorità delle quali leggi Romane Coler. (*e*) , Gomes. (*d*) , ed Antonio Mattei nella nota

 le

(c) *Genes.* [illegible] & [illegible] *Judic.* 19., & 20.
(d) §. *item lex Julia de adult. Inst. de publ. Judic. l. cum vir nubit* 31. *Cod. de adult. l.* 1. §. *ult. ff. de extraord. crim. novell.* 77.
(e) *Decis.* 187.
(d) *L. T.* 80.

ſua opera (*h*) minacciano contra Frate Giovanni la pena della morte, che inchinerebbe Farinacio (*i*), e qualche altro ſcrittore della ragion criminale a commutargliela con altra pena minore : facendoſi eſſi con poco ſavio accorgimento carico della facilità , e frequenza nel commetterſi tale ſcelleraggine. Eppure per tal motivo appunto non baſterebbe una ſola morte ; ma tante se ne dovrebbero praticare , se foſſe poſſibile , quanti taluno ne uccida con le ſue dita , per valermi delle parole di Marziale .

Ma Frate Giovanni , quando confeſsò in queſto Tribunale tal nefandezza , di cui fu Antonio di Angelo teſtimone di veduta , volle darci ad intendere (*a*) , avere lui cercato d' impedire il nefandiſſimo fatto del Milo , e da coſtui eſſerſi diſprezzati i ſalutari conſigli ſuoi . Eppure quando di altro il Frate non foſſe reo , è egli almen reo di non avere impedito , come potea fare , la nefandità del Milo . E ben potea impedirla con l' ajuto del Ranieri , ſe anche eſſi non aveſſero penſato di far , l' uno dopo l' altro , quel che al ſolo Milo riuſcì di fare . Ed in fine potea impedirlo , con aprire la porta a Mamozio , che gridava da fuora , e con far tutt' altro , che può , e dee farſi in ſimiglianti rincontri . Ma fatto ſta , che Frate Giovanni non potea , nè dovea impedire quel , che non

(h) *De crim. lib.* 48. *tit.* 3. *cap.* 6.
(i) *Quaeſt.* 148. *num.* 38. *&* 39.

non dispiacevagli, che altri facesse, se non sol perchè no 'l faceva egli prima. Se altro dunque Frate Giovanni non fece, nè altra parte ebbe nella nefandità del Milo, che non averla impedita (ciocchè facilissimo gli sarebbe stato), è esso Frate degno di severissimo castigo, ed è da riputare anch' egli reo del delitto commessosi dal Milo, attenta la qualità del delitto medesimo, che non è da recare in dubietà, essere il più grave de' gravissimi. ne' quali casi è openione comune degli scrittori della ragion criminale, essere da riputare reo del delitto quegli, che potendolo fare, non impedisca il delitto medesimo. Così il sensatissimo Antonio Mattei nellla immortal sua opera(2)conchiude, accostandosi alla openione, che egli chiama comune, per lo grande numero de' Dottori, che la sostengono. E così la cosa dee andare. Conciosiacchè ingiusto sia, non pure chi fa l' ingiuria, ma ancor quegli, che potendolo, non impedisce, che ad altrui l' ingiuria sia fatta.

Comunque si consideri dunque la cosa, Frate Giovanni è reo di più delitti, degni tutti di severissima punizione, in ispezie per averli commessi un ministro dell' Altare, che ha professato solennemente castità, e purità, ed anche avendosi alcun riguardo al popol nostro, che ne rimase scandalezzato, quanto io non so dire, e voi potete imaginare, e che attende con impazienza di veder dato il debito compenso a tali

(1) De. *criminibus Proleg. cap.* 1. *num.* 15.

tali eccessi, a norma delle leggi di Dio, alle quali le leggi civili, così comuni, come nostre son conformi: soprattutto per essere la cosa avvenuta in tempo, in cui, non essendosi ancor soddisfatta l'ira di Dio con la fame fattaci soffrire, quanta non so, se arrivò a sentirsene in Gerusalemme nel tempo della sua rovina, credevano tutt'i buoni, volerli lo stesso gran Dio far morire di nojosissime malattie; e quando il Popol nostro attendea a placar tal giusta ira di Dio con opere di pietà: essendo perciò allora i peccati nostri, anche leggerissimi, riputati dal popolo stimoli per riguardo a Dio di rovinarci tutti, come mostrava voler fare con tal doppio flaggello mandatoci. al quale io nol credo ancora di essere sopravvivuto, e sarà forse ciò stato voluto da esso Domeneddio, a fine di ridire or io quel, che in simigliante rincontro scrisse il nostro Dottor di Rosa nella sua pratica criminale. Se non che ebbe egli il gran piacere di essere rimasti nella cupola della Chiesa del Gesù nuovo i quattro Evangelisti, per far fede, e dar peso a quel, che egli stava scrivendo. Il quale religiosissimo popolo Napoletano, non potendo sfogare la giusta ira sua contra il Milo, perchè non è questi, nè con noi, nè più forse fra noi, mal soffre vedere differirsi di darsi nella persona del Frate, che lo crede più reo del Milo stesso, il debito compenso a scelleraggini si grandi, e troppo da esso popol nostro aborrite. Ciocchè dovete fare, principalmente perchè da voi, che siete

quì

quì a buona ragione riputato da tutti uomo di acre intendimento, e di diritto giudizio, attende la norma la G. C. della Vicaria, Tribunale, che con le sue determinazioni ne ha dato, e ne dà anche alle nazioni straniere. La quale G. C. dall' avere scarcerato il giovinetto Antonio d' Angelo, e dal non averlo creduto meritevole di alcun castigo, ben vi dà a conoscere, se vi piaccia farvene carico, non avere recata in dubietà la violenza praticatasi nel grande abuso fattosi di quella parte del corpo, che io non nominerò giammai, di esso giovanetto: procedendo intanto essa G. C. con commendevole zelo contra i rei secolari, così l' assente Milo, come il Ranieri, che non è certamente sì reo, quale è il nostro buon Frate.

E così in fine facendo, oltre al far cosa assai degna di voi, farete anche cosa molto accetta all'autore della natura, nel vedersi imitato ne' suoi giustissimi giudizj. Che se i Giudici del secolo si recarono a gloria imitar esso autore della natura, per osservanza della sua legge (*a*), nel caso della giumenta fatta decapitare; di che fa menzione Claro (*b*), e del mulo fatto bruciare, secondoche nota Ronchino, sol perchè delle nefandezze commessesi co' bruti, che di delitto sono incapaci, se ne perdesse la memoria con la lor morte: di qual giusta lode non sarete degno voi, se vi regolarete secon-

(a) *Lev.* 20. *verʃ.* 15., & 16.
(b) 5. *ʃent. p. fin. quæʃt.* 99.

condo la legge di Dio nel presente rincontro del buon Frate Giovanni, che merita di non essere avuto in minor conto di giumento, e di mulo? E ven saprà grado moltissimo alla fin fine essa natura, e 'l genere nostro, che avran così un uccisore meno di se. A che fare, voi Monsignor eccellentissimo, il quale con gradimento siete stato accolto quì dal popol nostro per la fama precorsane delle vostre virtù, ed in ispezie della giustizia, che è uno de' vostri gran pregi, da esso popol tutto, se potesse parlarvi, e da me, che vi parlo a nome dell'offeso giovinetto Antonio d' Angelo, per non dirvi dell' intero genere umano, che nella persona di esso Antonio d' Angelo è stato malmenato, ed offeso: a che fare, ripeto, cioè a punire FRATE GIOVANNI, a misura delle sue nefandità, non dovete aver bisogno di essere stimolato, e mosso. Ed io, per non fare la cosa più lunga, a caldissimi prieghi vi scongiuro a supplire voi co' diritti superiori lumi vostri a quel, che posso avere mancato io; per avere dovuto, quando ci pensava meno, imprendere questa causa per tutt' i riguardi difficilissima per rispetto a me, ed anche per avere io voluto proccurare di offendere, quanto potessi il meno, la virginità della mia lingua, e la castità delle vostre orecchia. Ho detto.

Napoli il dì 17. di Gennajo 1766.

Francesco Pacelli.